

Statuto Associazione di Promozione Sociale:

"AUS Montecatone"

Associazione di Persone con Lesione al Midollo Spinale - Unità Spinale Montecatone

ART. 1 – È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e ss. mod. e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 34/2002 e succ. mod., l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione di Persone con lesione al midollo spinale – Unità Spinale Montecatone" in breve **"AUS Montecatone"**, con sede in Imola (BO) in Via Montecatone 37; ha durata illimitata, è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione può istituire sedi secondarie in Italia.

ART. 2 – Finalità. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, con conseguente divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o indirette, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. In particolare l'Associazione si propone di supportare le persone ammesse presso l'Unità Spinale Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., rifacendosi alle linee guida elaborate dalla FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale), ed intende realizzare le attività legate alla ricerca di soluzioni relative ai problemi di cura, riabilitazione, abilitazione e reinserimento sociale, familiare e lavorativo delle persone con lesione al midollo spinale operando, sia all'interno dell'Unità Spinale sia all'esterno, per la migliore qualità possibile della vita e per una reale inclusione sociale delle persone con lesione al midollo spinale. Tutte le attività ed iniziative intraprese dall'Associazione sono ispirate ai principi dettati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18.

ART. 3 – Attività. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente Art. 2, l'Associazione può:

- a) promuovere ogni azione possibile ed opportuna per il benessere, l'abilitazione e la vita indipendente delle persone con lesione al midollo spinale ricoverate in Unità Spinale o dimesse e residenti nei loro territori, anche con attività di consulenza sociale e di "Supporto alla pari" espresso nei suoi diversi livelli;
- b) promuovere azioni mirate all'addestramento all'autonomia personale, alla conoscenza di sé, alla conoscenza dei diversi strumenti, ausili, sistemi, metodologie atti a ricercare, facilitare, riacquisire la propria identità e la migliore qualità possibile della vita per ciascuna persona;
- c) promuovere ogni azione, possibile ed opportuna, a favore delle persone con lesione al midollo spinale per il loro reinserimento nel proprio ambiente sociale, familiare, scolastico e lavorativo, compresi l'individuazione o la promozione di percorsi personalizzati da realizzare anche instaurando rapporti di collaborazione con soggetti privati e pubblici;
- d) promuovere o sostenere lo sport, il turismo, l'impegno nel sociale, il migliore impiego del tempo libero, le attività ricreative o formative quali strumenti ed opportunità per il miglioramento delle condizioni psicofisiche ed il benessere delle persone con lesione al midollo spinale;
- e) raccogliere e diffondere informazioni sulla legislazione e relativa consulenza in materia di diritti ed agevolazioni previste in favore delle persone con disabilità riguardanti ogni aspetto della vita quali il diritto alla salute, studio, lavoro, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la mobilità, l'accessibilità turistica; sempre a riguardo di ogni aspetto della vita della persona e quindi del suo benessere, raccogliere e divulgare informazioni relative a soluzioni tecniche, tecnologiche, metodologiche e quanto altro possa contribuire al benessere della persona ed alla sua migliore possibile qualità della vita;
- f) promuovere azioni di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'uguaglianza e sostenere e diffondere i principi che garantiscono il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone, quindi anche delle persone con disabilità ed in particolare per le persone con lesione al midollo spinale promuovendone il rispetto per la loro intrinseca dignità; tali azioni dovranno essere rivolte ad ogni ambiente della società ed in particolare in ambito scolastico;
- g) utilizzare mezzi quali la stampa, il web, altri strumenti audio-video, propri o di altri soggetti, per una corretta diffusione delle informazioni in tema di disabilità, nonché delle opportunità, delle attività dell'Associazione, di quanto può essere di utilità per il benessere della persona con disabilità;
- h) promuovere e/o supportare progetti di ricerca di base e clinica sulle lesioni al midollo spinale ed altri progetti connessi alle problematiche delle persone con lesione al midollo spinale;



- i) promuovere attività di autofinanziamento, finalizzate al reperimento di risorse economiche per il raggiungimento degli obiettivi preposti purché marginali nel rispetto della normativa sulle APS e sulle ONLUS (D.Lgs. 460/97 e succ. mod.);
- j) svolgere ogni altra attività connessa per il raggiungimento degli obiettivi statuari;
- k) sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, Enti sia pubblici che privati, gruppi informali di auto mutuo aiuto che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell'Associazione al fine di meglio perseguire i propri scopi.

L'Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 6 – La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o delegati.

ART. 7 – I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, all'osservanza degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione dell'eventuale tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione di un socio deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria successiva. Durante tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. L'esclusione è operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

ART. 11 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, per esempio spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

ART. 12 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 – Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Ufficio di Presidenza; d) il Presidente; e) il Collegio Sindacale, se adottato; f) l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

ART. 14 – L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15 – L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio Direttivo; b) elezione del Collegio Sindacale, se adottato; c) approvazione del rendiconto economico-finanziario; d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; e) approvazione di eventuali Regolamenti; f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 16 – L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 – La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle riunioni dell'Assemblea hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 18 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo deve essere composto in maggioranza da persone con disabilità da lesione al midollo spinale. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio

interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa il recesso e l'esclusione dei soci; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; g) conferire poteri di rappresentanza per determinati e singoli atti a persone anche al di fuori della compagine associativa, nonché invitare alle proprie riunioni persone anche al di fuori della propria compagine associativa, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno al perseguimento degli scopi dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 20 – In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22 – L'Ufficio di Presidenza ed il Segretario-Tesoriere. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario-Tesoriere. L'Ufficio di Presidenza sostiene e coadiuva il Presidente nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Segretario-Tesoriere coordina l'attività amministrativa del Consiglio Direttivo; coordina il funzionamento economico-finanziario dell'Associazione; coordina la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, in conformità agli obblighi di legge; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 23 – L'Assemblea, al momento della costituzione dell'Associazione, delibera di dotarsi di un proprio Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che essa riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini dell'Associazione, nonché di adottare il Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo vengono definiti ed approvati con delibera del Consiglio Direttivo il quale, con la medesima delibera, istituisce l'Organismo di Vigilanza e Controllo (OVC) e ne nomina i componenti. L'OVC è deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, curandone l'aggiornamento continuo.

ART. 24 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata la pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a

ART. 25 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.27 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

August 1815
Dura Marc Bianca



Direzione Provinciale di Roma - Ufficio Roma - 1^a Divisione
 Piacenza Scuola 11
 Versato € 1630 12/12/13
 p. il DIRETTORE

